



# COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Provincia di Asti

Via Ruscone n. 9 – 14054 - CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Tel. 0141.875611 – fax. 0141.875643

PEC: [comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it](mailto:comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it)

Sito: [www.comune.castagnoledellelanze.at.it](http://www.comune.castagnoledellelanze.at.it)

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 10

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 16 APRILE AL 30 APRILE 2021**

### IL SINDACO

Premesso che il Comune di Castagnole delle Lanze è classificato secondo i disposti dell'art. 22 del D.P.R. 412/93 in zona climatica “E” per la quale, come stabilito dal D.P.R. stesso e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l'esercizio degli impianti è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione:

- n. 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Atteso che, ai sensi dell'art 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 74/2013, al di fuori dei periodi di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Atteso che l'emergenza sanitaria in atto prevede limitazioni allo spostamento della popolazione in tutto il territorio nazionale con specifico obbligo di permanenza presso la propria abitazione;

Ritenuto che, ad oggi ricorrono le condizioni climatiche per permettere la proroga dell'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati del Comune di Castagnole delle Lanze dal 16 aprile al 30 aprile 2021, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall'alt. 4, comma 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita “in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”;

Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013 ed il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 90;

### AUTORIZZA

**la proroga dell'accensione degli impianti termici a far data dal 15 aprile 2021 e sino a tutto il 30 aprile 2021 negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di 7 ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013.**

## **DISPONE**

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, l'immediata informazione della presente alla cittadinanza.

## **AVVISA**

- che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- che avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso: al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all'art.2 e segg. della Legge 1034/71) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 15.04.2021

Il Sindaco  
F.to MANCUSO Calogero